



**CITTÀ DI JESOLO**



SETTORE SICUREZZA E GESTIONE DEL TERRITORIO

POLIZIA LOCALE E MESSI

**ORDINANZA DEL SINDACO  
NUMERO 4 DEL 07/07/2022**

**OGGETTO:** DIVIETO DI DETENZIONE, DI CONSUMO, VENDITA per asporto di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione in contenitori di vetro e in lattine, nonché in qualsiasi altro contenitore, in tutto il territorio comunale, Vie e piazze pubbliche, compreso tutto l'arenile-aree demaniali.

IL SINDACO

VISTO IL PARERE TECNICO ESPRESSO DAL DIRIGENTE DEL SETTORE SICUREZZA E GESTIONE DEL TERRITORIO SULLA PROPOSTA 2022/215 DELL'UFFICIO POLIZIA LOCALE E MESSI:

Nome file: PARERE TECNICO DIRIGENTE

sha256: 725288E9635CDFBACB960B3C75A1CC9ABE83AE754AD22D30BC5A05B344D10B65

---

**Premesso:**

- che ai sensi dell'art. 8 d.l. 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con modificazioni nella legge 18 aprile 2017, n. 48, il quale ha apportato modifiche agli artt. 50 e 54 del d.lgs. 267/2000 e ss.mm., con provvedimento diretto a prevenire e contrastare situazioni che favoriscono l'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità, al fine di assicurare le esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti in determinate aree della città interessate da flusso di persone di particolare rilevanza, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, si possono disporre limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche;

- che per sicurezza urbana viene inteso il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro della città, da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione, anche urbanistica, sociale e culturale e recupero delle aree o dei siti degradati, l'eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale, la prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio, la promozione della cultura del rispetto della legalità e l'affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile, cui concorrono prioritariamente, anche con interventi integrati, lo Stato, le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nel rispetto delle rispettive competenze e funzioni;

- che le conseguenze sociali e personali che derivano dal consumo/abuso di alcool hanno assunto, con l'approvazione della l. 125/2001 "Legge quadro in materia di alcool e di problemi alcool correlati", la valenza di interesse generale giuridicamente protetto e che, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, è compito dell'Amministrazione Comunale assicurare una serena e civile convivenza, contrastando il consumo eccessivo di alcolici, specialmente da parte della popolazione giovanile, al fine di evitare il verificarsi di episodi che minacciano la quiete, la tranquillità e la sicurezza dei cittadini e dei turisti.

**Considerato:**

- che il grave problema del consumo di bevande alcoliche si pone in stretta correlazione con altri fenomeni collaterali riconducibili al degrado e disordine urbano, quali atti vandalici al patrimonio pubblico, disturbo alla quiete pubblica, lordura del suolo pubblico attraverso l'abbandono di rifiuti e contenitori di plastica e di vetro spesso frantumati, che oltre a costituire grave nocimento e pericolo per l'integrità fisica della popolazione, contribuiscono a promuovere diffusi e giustificati sentimenti di allarme, percezione di insicurezza, nonché senso di abbandono e di incuria;

- che la nostra località è meta di migliaia di giovani, che giungono nei fine settimana e nel periodo di ferragosto che si riversano sulle vie e piazze del lido nonché sull'arenile, i quali talvolta, come purtroppo constatato da esperienze pregresse degli anni scorsi e con l'inizio di questa stagione estiva, a causa dello smodato utilizzo di alcolici e di sostanze stupefacenti e forti della forza intimidatoria esercitata dal gruppo, degenerano in episodi di violenza sulle persone e sulle cose; e che le bevande alcoliche, trasportate, detenute o acquistate per asporto, vengono consumate in loco in area pubblica ed i relativi contenitori, per lo più in vetro o alluminio, vengono abbandonati ovunque e possono costituire fonte di potenziale pericolo per coloro che transitano, nonché potenziali strumenti idonei a minacciare o offendere anche le forze di polizia;

- **Constatato** che già con l'inizio della stagione estiva si sono verificate risse, aggressioni, furti, dove la polizia locale e le forze di polizia dello Stato, sono state chiamate ad intervenire più volte per conflitti che se non sedati immediatamente o nel più breve tempo possibile avrebbero portato a conseguenze gravi sotto l'aspetto dell'ordine pubblico.

- **Rilevato** che il fenomeno della "MOVIDA", che porta la presenza di migliaia di giovani, ragazzi minorenni o appena maggiorenni, evidenzia la necessità di interventi immediati anche con l'adozione di un provvedimento contingibile ed urgente contro l'abuso dell'alcool, idoneo a contrastare il suddetto fenomeno che si accentua soprattutto nei fine settimana.

**Ritenuto** quindi necessario prevenire e contrastare i fenomeni sopra descritti, al fine di evitare possibili pericoli per i cittadini ed i numerosi turisti che hanno diritto a fruire degli spazi pubblici in condizioni di assoluta tranquillità e sicurezza; e che la grave situazione sopra descritta, che costituisce serio e concreto pericolo per la sicurezza urbana e per l'ordine pubblico, necessita l'adozione di un provvedimento idoneo a garantire l'ordine e la sicurezza pubblica.

**Vista** la Nota del Sig. Prefetto di Venezia Prot. n. 100/GAB/2022 del 20.06.2022, indirizzata al Sig. Sindaco di Jesolo.  
Prot. n. 2022/46825;

**Visto** il nulla Osta della Prefettura di Venezia prot.n. 250/GAB/2022 del 6 luglio 2022 per l'adozione del presente atto.

**Visti** gli artt. 50 e 54 del d.lgs. 267/2000 e ss.mm.

**Vista** la Deliberazione della Giunta Comunale n. 152 del 07.06.2011 per la determinazione degli importi.

**-Vista** la legge 689/81.

**ORDINA**

- 1) che in tutto il territorio comunale di Jesolo, Vie e Piazze pubbliche, compreso tutto l'arenile-aree demaniali, sia vietata la detenzione, il consumo e la vendita per asporto di bevande alcoliche di qualunque gradazione in contenitori di vetro e in lattine, nonché in qualsiasi altro contenitore, effettuata anche attraverso distributori automatici, dalle ore 20,00 di tutti i VENERDI', SABATI e DOMENICHE fino alle ore 6,00 del giorno successivo LUNEDI', partendo da SABATO 9 Luglio 2022 fino a DOMENICA 11 Settembre 2022, nonché TUTTI I GIORNI DAL 1° AGOSTO 2022 AL 22 AGOSTO 2022, sempre dalle ore 20.00 alle ore 06.00. E' consentita solamente la vendita per asporto di bevande alcoliche per uso domestico i cui contenitori dovranno essere chiusi e sigillati in appositi involucri.
- 2) che in tutto il territorio comunale di Jesolo, Vie e Piazze pubbliche, compreso tutto l'arenile-aree demaniali, per gli orari e le date di cui al punto 1) di questo provvedimento, sia vietato detenere in qualunque contenitore e consumare bevande alcoliche di qualunque gradazione in luogo pubblico, con esclusione del consumo effettuato all'interno dei pubblici esercizi autorizzati alla somministrazione e nelle aree di pertinenza degli stessi locali.
- 3) che in tutto il territorio comunale di Jesolo sia vietata la somministrazione e il consumo all'esterno dei plateatici dei pubblici esercizi, nonché delle aree date in concessione ai chioschi.

Fatto salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque viola le disposizioni della presente ordinanza è ammesso al pagamento in misura ridotta, entro 60 giorni dalla contestazione o notifica degli estremi della violazione, di una somma determinata **di € 200,00**.

A norma dell'art. 3, comma 4, della legge 241/1990 e ss.mm., si comunica che avverso il presente provvedimento, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto ovvero, alternativamente, entro 120 dalla stessa data, può essere proposto ricorso al Capo dello Stato.

La presente ordinanza è resa immediatamente esecutiva e sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line e viene trasmessa alla Prefettura di Venezia, nonché alla Polizia Locale ed alle altre Forze dell'Ordine per assicurare la giusta osservanza.

Dalla Residenza Municipale, 07 Luglio 2022

-----  
IL SINDACO  
Christofer De Zotti

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs del 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.